



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 49 del Registro

DATA: 18 MARZO 2022

OGGETTO | ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI

L'anno 2022 il giorno DICIOOTTO del mese di MARZO alle ore 08:45 con il prosieguo in Lauria, nel Palazzo sede Municipale, convocata dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

1) PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO	Sindaco- <i>Presidente</i>	Presente
2) LABANCA GIULIO	Assessore- <i>V. Sindaco</i>	Presente
3) BOCCIA ROCCO	Assessore	Presente
4) CAIMO ESTERINA	Assessore	Presente
5) MOTTA MARIA CLARA	Assessore - <i>Esterno</i>	Presente
6) NASTI ANIELLO GENNARO	Assessore	Presente

Partecipa alla riunione il *Segretario Generale del Comune, Avv. Donato Cristiano Boccia.*

Presiede il *Sindaco Sen. Dott. Giovanni Saverio Furio Pittella*, il quale pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 7 del 30/04/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote che si propone di applicare sono le seguenti:

- ALIQUOTA 5,00 per mille
(ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e quelle considerate tali per assimilazione come da regolamento comunale)
- ALIQUOTA 7,6 per mille
- Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali D utilizzate direttamente per attività produttive dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014 se effettivamente utilizzate per la loro destinazione d'uso. (L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività. L'aliquota 7.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) circa l'impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto passivo dell'imposta e titolare dell'attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente).
- L'aliquota per le unità immobiliari categorie catastali D è fissata al 7,6 per mille (ridotta dell'1,0 per mille rispetto all'aliquota minima dell'8,6 per mille, tenuto conto anche per l'anno 2022 dell'emergenza epidemiologica COVID 19 dando atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione e/o agevolazione sarà a carico del bilancio comunale anche alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo);
- ALIQUOTA 8,6 per mille



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

- a) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d'uso, dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli altri immobili per finalità produttive di tali categorie. L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.
- b) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d'uso, dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati). L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.
L'aliquota 8.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) circa l'impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto passivo dell'imposta e titolare dell'attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente.
- ALIQUOTA 9,6 per mille
- a) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli altri immobili per finalità produttive di tali categorie.
- b) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati).
- c) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali D, , con esclusione degli immobili produttori di Energia elettrica (Centrali idroelettriche, pale eoliche, ecc.), con suddivisione dell'aliquota stessa, per tali immobili, come segue: 7.60 (per mille) per lo Stato e 2.0 (per mille) per il Comune.
- L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.
- L'aliquota 9.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) con debita copia di contratto registrato. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente.
- d) Unità immobiliari, classificate nelle categorie A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A11;
- e) Unità immobiliari, classificate nelle categorie B;
- f) Unità immobiliari, classificate nelle categorie C2-C4-C6-C7
- g) Aree edificabili (per l'anno 2020, ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili, sono confermati i valori indicati nella D.C.C.43/2014)
- ALIQUOTA 10,6 per mille
- Per tutti le unità immobiliari classificate in tutte le categorie catastali, esclusi o non ricompresi nelle precedenti fasce

DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) di dare atto che a partire dal 1 gennaio 2014 si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

DATO ATTO che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49), che ha differito al 31/05/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- Responsabile servizio interessato;
- Responsabile del servizio finanziario;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di proporre al Consiglio comunale l'approvazione, per i motivi espressi in premessa, delle aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2022;
- di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate:
 - ALIQUOTA 5,00 per mille
(ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e quelle considerate tali per assimilazione come da regolamento comunale)
 - ALIQUOTA 7,6 per mille
 - Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali D utilizzate direttamente per attività produttive dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014 se effettivamente utilizzate per la loro destinazione d'uso. (L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività. L'aliquota 7.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) circa l'impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto passivo dell'imposta e titolare dell'attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente).
 - L'aliquota per le unità immobiliari categorie catastali D è fissata al 7,6 per mille (*ridotta dell'1,0 per mille rispetto all'aliquota minima dell'8,6 per mille, tenuto conto anche per l'anno 2022 dell'emergenza epidemiologica COVID 19 dando atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione e/o agevolazione sarà a carico del bilancio comunale anche alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo*);
 - ALIQUOTA 8,6 per mille
 - a) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d'uso, dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli altri immobili per finalità produttive di tali categorie. L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

b) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d'uso, dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati). L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.

L'aliquota 8.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) circa l'impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto passivo dell'imposta e titolare dell'attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente.

- ALIQUOTA 9,6 per mille

a) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli altri immobili per finalità produttive di tali categorie.

b) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati).

c) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali D, , con esclusione degli immobili produttori di Energia elettrica (Centrali idroelettriche, pale eoliche, ecc.), con suddivisione dell'aliquota stessa, per tali immobili, come segue: 7.60 (per mille) per lo Stato e 2.0 (per mille) per il Comune.

- L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.

- L'aliquota 9.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) con debita copia di contratto registrato. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente.

d) Unità immobiliari, classificate nelle categorie A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A11;

e) Unità immobiliari, classificate nelle categorie B;

f) Unità immobiliari, classificate nelle categorie C2-C4-C6-C7

g) Aree edificabili (per l'anno 2020, ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili, sono confermati i valori indicati nella D.C.C.43/2014)

- ALIQUOTA 10,6 per mille

Per tutti le unità immobiliari classificate in tutte le categorie catastali, esclusi o non ricompresi nelle precedenti fasce

DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

c) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

d) di dare atto che a partire dal 1 gennaio 2014 si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

- di dare atto che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2022 sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE A NORMA DELL'ART.134, 4° COMMA DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to PITTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BOCCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **23 Marzo 2022** fino al **7 Aprile 2022** Reg.

L'INCARICATO

f.to CHIACCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BOCCIA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Lauria, li 23 Marzo 2022



IL SEGRETARIO GENERALE

BOCCIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.134, 3^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to